

N. 120 SENT.
N. 120 UDON.
N. 120 P.G.A.C.
N. REP.

ESENTE DA DIRITTI
E REGISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Avv. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 19 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019
avente ad oggetto: risarcimento danni

TRA

, rappresentata e difesa dagli avv. ti in

virtù di mandato in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli
stessi in

ATTRICE

CONTRO

TIM SPA, in persona del Legale rappresentante pro-tempore

CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI: Come da verbale del 12-11-2019.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L'attrice conveniva in giudizio dinanzi a questo Ufficio del Giudice di Pace la Tim spa, in persona del Legale rappresentante pro-tempore ed assumeva di avere in essere con la convenuta contratto per servizi di telefonia fissa; di avere inviata disdetta del contratto; che il contratto veniva mantenuto in essere poiché la convenuta emetteva fatture per un totale di euro 395,52; che a nulla sono valsi i contatti con gli operatori dei call center; che esperiva il tentativo di conciliazione presso l'organo di mediazione; che la procedura non aveva esito per mancata adesione della controparte.

La convenuta Tim spa veniva dichiarata contumace.

legale

La domanda è ammissibile poiché l'attrice ha dato prova di essersi attivata per esperire il tentativo di conciliazione presso gli organi di mediazione previsti ex lege per il ristoro dei danni patiti, conclusosi con esito negativo.

La domanda è fondata e, pertanto merita accoglimento per i motivi indicati.

Risulta documentata agli atti la disdetta contrattuale inviata dall'attrice alla Tim spa con racc. a/r inviata in data 29-06-2018 e ricevuta il 04-07-2018.

La Tim spa pur essendo a conoscenza a quella data dell'intervenuto recesso relativo al numero di telefonia fissa ha continuato ad emettere fatture (cfr. bollette in atti) sino al mese di dicembre successivo.

In to
de a,
lin il
del to
dal la
ob ra
all di
dir
Inc di
col ia
do lla
prestazione derivante da causa a lui non imputabile".

Quindi risultano incontestati i fatti costitutivi, come allegati dall'attrice con l'atto introduttivo, mentre la convenuta si è resa inadempiente nei confronti dell'attrice ed ha violato il dovere di buona



fed

e di

ten

L'a

una

pre

Per

zzo

sia

i di

atti

Qua

ntri

tra

eria

di

di

inde

Qui

itto

oltre

oca

succ

one

di s

00.

Oltre

Va riconosciuto il compenso per l'attività di assistenza prestata nella fase di conciliazione .Le spese seguono la soccombenza , liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e assorbita, così provvede:

1)Accoglie la domanda;

Handwritten signature

2) Per l'effetto condanna la Telecom Italia spa , in persona del Legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 500,00 a titolo di indennizzo e/o risarcimento danni, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;

3) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese e competenze di giudizio che liquida complessivamente in euro 758,90 di cui euro 50,00 per spese ed euro 708,90 per compenso (di cui euro 270,00 per assistenza stragiudiziale), oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge con distrazione agli avv.ti che si sono dichiarati antistatari al 50% cadauno.

, 27-11-2019



Il Giudice di Pace

Avv.

A / / / /

Depositato in Cancelleria

21 GEN. 2020

Il Cancelliere

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

[Handwritten signature]